**Allegato 1**

**SCHEMA TIPO CONVENZIONE**

**tra Organismi pagatori e Centri di assistenza agricola – CAA ai sensi dell’art. 2 del DM 83709 del 21/02/2024**

In data…………………….., in …………….presso………………………di via

**TRA**

L’Organismo Pagatore…………….., con sede in………………, via………………………, C.F.:………., indirizzo PEC: ………..nella persona del Direttore dell’Organismo pagatore, autorizzato con delibera del Direttore n. del…..con domicilio eletto presso……. (di seguito anche OP)

**E**

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola CAA ……………………con sede in …………………..,

Via …………………………., iscritto presso il Registro delle imprese di……al numero d’iscrizione……. C.F. : XXXXXXXXXX e indirizzo PEC:

……………………….., nella persona di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di Rappresentante legale con domicilio eletto presso…………………… (di seguito anche CAA)

**VISTO**

* il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 2024, recante disposizioni generali sulle attività dei CAA (di seguito anche DM);
* il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” ed il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, che disciplinano l’istituzione dell’anagrafe delle aziende agricole nell’ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del Fascicolo aziendale;
* l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del Fascicolo aziendale elettronico;
* il Regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
* il regolamento (UE) n. 127/2022 che integra che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e in particolare l’allegato I lettera D relativo alla delega di compiti ad altri organismi di esecuzione;
* VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e, in particolare, il punto 8.5.3.1. secondo cui i CAA dovranno contribuire alle attività di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti nella PAC 2023-2027;
* VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 1 marzo 2021 recante attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo Agricolo nazionale SIAN, recate dall’art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
* il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162;
* la ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
* vista la circolare dell’Organismo di coordinamento prot. n.. del .. attuativa del DM 83709 del 21/02/2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 2116/2021 e dell’Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione, n. 127/2022, l’Organismo pagatore può delegare l’esecuzione dei compiti ad esso affidati, eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega, l’Organismo pagatore:

 a. è responsabile dell’efficace gestione dei Fondi interessati;

 b. garantisce che l’organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

 c. riceve dall’organismo delegato la conferma esplicita dell’effettivo espletamento dei compiti suddetti e la descrizione dei mezzi utilizzati;

 d. sottopone periodicamente a verifica “i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione”;

- la delega di cui al Regolamento UE n. 2116/2021 deve essere esercitata secondo le disposizioni di cui all’allegato 1, punto D del Regolamento UE n. 127/2022;

- ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del DM n. 0083709 del 2024, il CAA può svolgere le attività delegate di servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori;

- l’aggiornamento dell’Anagrafe delle Aziende Agricole e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC), in particolare del Fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui al Regolamento (UE) 2021/2116, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0083709 del 2024 e dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162;

- il Regolamento (UE) n. 2022/1173 stabilisce un regime di progressiva utilizzazione degli strumenti geospaziali;

- per assicurare la coerenza e l’omogeneità delle modalità di aggiornamento del SIGC è necessario assicurare regole comuni, valide per l’intero territorio nazionale;

- l’articolo 1, lettera e), del Regolamento n. 907/2014, ai fini del riconoscimento, prevede che l’Organismo pagatore assicuri “l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione” e disponga “di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti: a) ambiente interno; b) attività di controllo; c) informazione e comunicazione; d) monitoraggio”;

- l’Organismo pagatore ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO/IEC 27001:2013 rilasciata dall’Organismo di Certificazione accreditato ….(certificato n°…., rinnovato in data….);

- al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni e dei dati del SIAN e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l’Organismo pagatore predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati, ivi compresi i CAA, si impegnano ad adottare e rispettare;

- l’azione di semplificazione del Governo e l’Agenda Digitale impongono la piena attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;

- il CAA è stato riconosciuto con provvedimento regionale n…. del ……. , ai sensi del decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste del

- il CAA opera sul territorio unicamente attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento regionale, ovvero attraverso le proprie società ausiliarie ai sensi dell’articolo 17 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0083709 del 2024 per il tramite delle loro strutture operative, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento dei compiti affidati al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e sono presenti operatori in possesso delle caratteristiche previste dall’articolo 12 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0083709 del 2024 e dall’articolo …. della presente convenzione;

- il CAA è, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 74/2018, responsabile della:

* identificazione del produttore attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi vengono indicati sulle istanze di pagamento inoltrate all’O.P.;
* sottoscrizione da parte del produttore, in qualità di intestatario del Fascicolo aziendale e delle istanze di pagamento inoltrate all’O.P.;
* della corretta immissione dei dati sul SIAN, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti dell’Unione europea e dai DD.MM. di riferimento;

- con il decreto legislativo n. 74/2018 e s.m.i. è stato avviato il processo di riorganizzazione dell’Agenzia;

- l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 74/2018 e s.m.i. prevede che, ai fini della stipulazione della convenzione e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli Organismi pagatori, sentito l’Organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività delegate;

-nell’ambito del generale processo di riorganizzazione è necessario implementare un sistema informatizzato che consenta, attraverso la mappatura degli elementi costitutivi ed organizzativi di ciascun CAA, la gestione di tutte le attività connesse alla vita dei CAA e delle loro sedi, nonché la costituzione di un Elenco degli operatori dei CAA;

- è necessario procedere alla delega ai CAA delle attività in premessa indicate per gli anni ….

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1**

**(Premesse e definizioni)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- Fascicolo aziendale: il Fascicolo costituito ai sensi dell’articolo 9 del DPR 503/1999 e descritto all’articolo 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162;

- CAA: il soggetto rispondente ai requisiti ed inserito nell’elenco sedi CAA presente nel SIAN di cui al DM n. 0083709 del 2024;

- Sedi (strutture) operative: le strutture, riconosciute con provvedimento regionale, inserite nell’Elenco sedi CAA c/o il SIAN come disciplinate dal DM n. 0083709 del 2024 e dalla circolare Agea Coordinamento ------

- Mandato: mandato scritto del produttore al CAA, rilasciato ai sensi dell’articolo 19 DM n.0083709 del 2024;

- Procedure: circolari e istruzioni operative emanate dall’Organismo di coordinamento e dall’Organismo pagatore -----------in merito ai contenuti ed alle modalità di costituzione e aggiornamento del Fascicolo.

**Articolo 2**

**(Compiti del CAA)**

1. Al CAA sono delegate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 127/2022 citato in premessa, l’acquisizione delle informazioni per la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo aziendale, la conservazione, custodia e aggiornamento dei Fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 e nelle circolari/istruzioni operative di campagna definite dall’Organismo pagatore. Il Fascicolo aziendale è il presupposto per la richiesta e l’elemento base per il controllo propedeutico al pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, nonché per gli altri procedimenti di settore.

2. Ai fini della gestione del Fascicolo aziendale, il CAA opera secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.

3. Il Fascicolo aziendale contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale contiene altresì le informazioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, comprese quelle riferite al “Registro Nazionale Titoli” e agli albi a cui l’azienda può essere iscritta.

4. Per gestione del Fascicolo aziendale s’intende la costituzione e l’aggiornamento e la tenuta del Fascicolo cartaceo e la conseguente validazione dei dati inseriti o modificati nell’archivio informatico, che prevede come elemento necessario (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 5) la sottoscrizione digitale o autografa del produttore mandante e che rappresenta riferimento obbligatorio per tutti i procedimenti inerenti al settore agricolo. La gestione del Fascicolo aziendale prevede, per ciascuna operazione, il tracciamento del soggetto (CAA o Pubblica Amministrazione), che ha eseguito le attività di controllo formale previste nel successivo paragrafo 5 per la validazione delle informazioni immesse nel SIAN e di quelle riscontrate nelle dichiarazioni e nei documenti resi dai produttori.

Il gestore (CAA o Pubblica Amministrazione) deve curare anche la conservazione del Fascicolo cartaceo contenente i documenti attestanti le informazioni immesse.

5. Rientrano tra le attività delegate con la presente convenzione, in relazione a quanto stabilito dall’Allegato I, paragrafo 1, lettera D), del Regolamento (UE) n. 127/2022:

a) assicurare ed attestare l’identificazione univoca del produttore mandante, ai fini del pieno rispetto dell’articolo 71, del Regolamento (UE) n. 2116/2021, indispensabile per l’accettazione e la registrazione nel SIAN delle domande di aiuto e/o dichiarazioni dallo stesso presentate. In applicazione dei principi espressi nell’Agenda Digitale Italiana, il CAA deve assicurare l’identificazione dell’agricoltore e la registrazione dei dati e dei documenti necessari anche al fine della fornitura agli agricoltori stessi delle credenziali e degli strumenti di accesso al SIAN;

b) accertare che le domande di aiuto, sostegno, pagamento e/o dichiarazioni presentate per il tramite dei CAA all’uopo delegati dall’agricoltore, nonché le schede di validazione del Fascicolo, ai fini della presentazione da parte dello stesso agricoltore, siano sottoscritte da parte del produttore mandante mediante firma autografa, fatti salvi gli obblighi di identificazione di cui alla precedente lettera a), o mediante l’utilizzo dei sistemi digitali di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (firma digitale), a pena di inammissibilità degli stessi ai fini dei procedimenti cui sono preposti;

c) acquisire e verificare la conformità formale dei titoli di conduzione al fine della costituzione e/o dell’aggiornamento del Fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo pagatore nelle proprie circolari/istruzioni operative;

d) provvedere alla predisposizione ed alla registrazione nel sistema informativo dell’Organismo Pagatore di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e dichiarazioni presentate su delega del produttore;

e) provvedere alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), di ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall’intestatario del Fascicolo aziendale, ai fini dell’aggiornamento del SIGC, incluse quelle relative alla presentazione delle domande di aiuto, sostegno, pagamento, dichiarazioni, attività di modifica ed accesso a registri ed albi nel rispetto delle disposizioni dell’O.P., comprese circolari/istruzioni operative di campagna.

f) provvedere alla custodia presso le strutture operative riconosciute della documentazione acquisita nel Fascicolo, ivi compresa quella afferente alle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite del CAA, fatta salva l’ipotesi in cui l’obbligo della custodia sia previsto in altre sedi;

g) provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative delegate, nonché alla verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori delle sedi operative da parte di un responsabile di livello superiore;

h) provvedere alla verifica, della presenza, completezza e conformità formale dei documenti da inserire nei Fascicoli aziendali dei produttori e nelle domande di aiuto, di pagamento e/o dichiarazioni, nonché garantire la corrispondenza dei dati registrati nel SIAN rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel Fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalle procedure dell’O.P.

**Articolo 3**

**(Mandato)**

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del Fascicolo aziendale, il CAA opera sulla base di un mandato scritto del produttore, rilasciato ai sensi dell’articolo 19 del DM.

2. Il CAA provvede alla registrazione nel SIAN del mandato, utilizzando le funzioni informatiche messe a disposizione dall’Organismo pagatore.

3. Il mandato è valido fino a revoca da parte del produttore e, in ogni caso, deve avere durata almeno fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di sua sottoscrizione. Laddove il mandato non sia più valido, sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento del Fascicolo aziendale. Sono consentite le funzioni di consultazione e di utilizzo dei dati del Fascicolo ad uso di altre Amministrazioni sulla base di protocolli concordati con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

4. In caso di recesso dal rapporto di mandato con il CAA, il produttore deve manifestare la volontà di recesso all’indirizzo del CAA mandatario tramite l’inoltro di una comunicazione con raccomandata A/R, sottoscritta ed accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, il produttore può manifestare detta volontà di recesso attraverso l’invio di una comunicazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa con la PEC dell’azienda registrata nel proprio Fascicolo aziendale all’indirizzo PEC del CAA mandatario.

Laddove il produttore conferisca mandato a un nuovo diverso CAA, quest’ultimo, ai fini della registrazione del nuovo mandato conferito, è tenuto a verificare la regolarità della comunicazione di recesso del produttore dal mandato con il CAA precedente.

Il CAA mandatario precedente garantisce, su richiesta scritta del produttore, la restituzione del Fascicolo cartaceo - entro trenta giorni da detta richiesta - al produttore stesso o ad un suo procuratore speciale con procura notarile, avendo cura di trattenere copia di tutta la documentazione in esso contenuta, ferma restando l’immutata validità probatoria delle informazioni certificate risultanti nel SIAN e contenute nel Fascicolo elettronico.

5. La mancata osservanza delle previsioni di cui al comma 4 concernenti la regolarità della comunicazione di recesso del CAA nuovo mandatario comporta l’applicazione di una penalità, determinata dagli OPR sulla base del corrispettivo spettante per tutti i fascicoli “pagabili” gestiti dalla sede periferica interessata, nonché il ritiro delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori che hanno registrato i mandati riscontrati irregolari così come determinate dall’OPR.

6. In caso di recesso da parte del CAA, l’O.P. rende disponibile, sul sistema informativo, apposita funzionalità di registrazione dell’invio tramite raccomandata A.R. o tramite PEC.

7. Il CAA nuovo mandatario registra sul SIAN gli estremi della revoca del mandato ed ha l’obbligo di inserire nel Fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca stessa inviata dal produttore al CAA mandatario precedente.

8. Il CAA nuovo mandatario non è responsabile dell’inserimento di titoli di conduzione da parte del CAA precedente ancorché i suddetti titoli siano in corso di validità al momento della presa in carico del Fascicolo. Resta, tuttavia, l’obbligo per il CAA nuovo mandatario di verificare tempestivamente, e comunque anteriormente alla presentazione della prima istanza per conto del produttore nuovo mandante, la conformità formale e l’idoneità della documentazione contenuta nel Fascicolo predisposto dal CAA precedente che al momento di acquisizione del mandato sia ancora funzionale allo svolgimento dei procedimenti di qualsiasi natura con le Pubbliche Amministrazioni.

9. A seguito di revoca del mandato, al CAA revocato sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento del Fascicolo aziendale. Restano salve le facoltà di consultazione delle procedure gestite per conto del produttore in pendenza del mandato.

**Articolo 4**

**(I requisiti di capacità operativa)**

I CAA devono avere al momento della sottoscrizione della presente convenzione i requisiti di capacità operativa indicati agli artt. 10 e 11 del DM.

**Articolo 5**

**(Impegni del CAA)**

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, conferita dall’Organismo pagatore, dei compiti di cui al precedente articolo 2.

2. Il CAA, pertanto, in osservanza di quanto disposto all’allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 in materia di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente all’Organismo pagatore che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati e descrive i mezzi utilizzati ed il personale mediante apposite comunicazioni.

3. La mancata ottemperanza al disposto del comma 2 comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito al successivo articolo 8;

4. Il CAA svolge i compiti di cui all’articolo 2 garantendo:

• Modalità di conservazione dei documenti che ne garantiscano la sicurezza materiale nonché modalità di archiviazione tali da assicurare la possibilità, da parte dei competenti Enti e Organismi dell’Unione Europea, del MASAF, dell’Organismo di Certificazione designato ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 2022/2116, dell’Organismo di coordinamento e dell’Organismo pagatore, di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia di tutti gli atti con un preavviso di due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione dell’Organismo pagatore anche successivamente alla scadenza del mandato di cui all’articolo 3 fino al termine di cinque anni;

• la riservatezza delle informazioni acquisite nel SIAN, avendo cura di individuare e rendere pubblici gli incaricati del trattamento dei dati presso le sedi operative;

• la verifica congiunta con l’agricoltore dei dati inseriti nel SIAN

5. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi pagatori, nell’ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei Fascicoli aziendali, questi dovranno essere integrati con i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o direttamente messi a disposizione del CAA dalla Pubblica Amministrazione competente; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il Fascicolo elettronico.

6. Le informazioni registrate nel Fascicolo aziendale restano utilizzabili dal produttore titolare del Fascicolo secondo le modalità stabilite dall’OPR, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

7. L’Organismo pagatore, anche in relazione ad analoghe iniziative dell’Organismo di coordinamento, si riserva di modificare le procedure in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività che di qualità.

**Articolo 6**

**(Impegni dell’Organismo pagatore)**

1. L’Organismo pagatore, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, rende disponibili al CAA i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2, anche attraverso processi di sincronizzazione. È fatta comunque salva in ogni caso la possibilità per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese

**Articolo 7**

**(Responsabilità e penali)**

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, le responsabilità derivanti dalla presente convenzione non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell’espletamento delle attività delegate in forza della stessa convenzione nei confronti dei produttori mandanti e dell’Organismo Pagatore.

2. Il CAA, con riferimento alle funzioni delegate svolte dai propri operatori e di natura pubblica di cui all’articolo 2, comma 5, lettere da a) ad e), risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

3. Il CAA si impegna al rispetto dell’articolo 1375 c.c., la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.

4. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, qualora l’Organismo pagatore sia condannato al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, lo stesso provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all’articolo 8 del DM 83709 del 2024 fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

5. Qualora i Servizi della Commissione Europea adottino a carico dell’Organismo pagatore decisioni di correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause e qualora tali riduzioni siano imputabili all’attività svolta dal CAA, l’Organismo pagatore provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all’articolo 9 prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

Ulteriori danni cagionati dal CAA, non rientranti nella citata copertura assicurativa, rimangono di esclusiva responsabilità del CAA. Il CAA si impegna pertanto a manlevare l’Organismo pagatore per qualunque richiesta di risarcimento per danni cagionati dal CAA non rientranti nella copertura assicurativa.

6. Qualora nell’ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria, delle istituzioni comunitarie (Corte dei Conti Europea e Commissione Europea, OLAF) a uno o più operatori del CAA e/o al responsabile di sede (assimilato, ai fini del presente articolo, agli operatori) siano personalmente contestate violazioni gravi e circostanziate di carattere penale, nell’adempimento delle procedure di aggiornamento del Fascicolo aziendale e/o di presentazione delle domande di contributo nazionale e/o comunitario, cui il CAA è tenuto a dare esecuzione dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l’Organismo Pagatore procede alla sospensione cautelativa dal Registro Nazionale Operatori del SIAN dell’operatore coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti.

L’OP comunica al rispettivo CAA di appartenenza la sospensione cautelativa dell’operatore cui sia stato contestato un uso improprio dell’accesso al SIAN, con l’inserimento del nominativo di quest’ultimo in una black list con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sul sistema SIAN. *Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, l’Organismo pagatore darà idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso qualsiasi CAA.*

L’Organismo Pagatore si obbliga a riattivare tempestivamente l’utenza SIAN dell’operatore sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla black list, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione e/o di qualsiasi altro provvedimento adottato in favore dello stesso dall’Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.

7. Qualora, nell’ambito dei controlli di cui al precedente punto 6, l’OP riscontri che in una sede, su un numero di fascicoli superiori al 2 per cento dei fascicoli attivi gestiti dalla sede stessa, siano state commesse violazioni gravi ai sensi del successivo punto 8, disporrà l’immediata chiusura della suddetta sede e la decurtazione del corrispettivo relativo a tutti i fascicoli movimentati nella sede medesima. Se le violazioni di cui al presente paragrafo sono riscontrate in un numero di sedi operative superiore al 3 per cento di quelle di competenza del CAA interessato, l’OP avvierà la procedura di risoluzione della presente convenzione.

8. Saranno considerate violazioni gravi che determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 7:

a) inserimento nel SIAN di domande di aiuto intestate a soggetti defunti alla data dell’inserimento stesso della domanda;

b) inserimento nel SIAN di dati ed informazioni in totale assenza della relativa documentazione prevista dalle specifiche procedure;

c) mancata sottoscrizione delle domande e delle istanze presentate all’OP e alle altre Amministrazioni nonché delle dichiarazioni e/o delle schede di validazione collegate alle suddette domande, istanze e/o altri specifici atti amministrativi;

d) mancata segnalazione all’Organismo pagatore di motivi ostativi al pagamento degli aiuti accertati dopo la presentazione della domanda di aiuto nel SIAN.

9. Fatta eccezione per quanto previsto nel precedente comma 7, resta inteso che la presenza delle violazioni di cui al precedente punto 8, nell’ambito della stessa sede operativa - accertato su un numero di fascicoli superiori al 2 per cento - comporta la immediata chiusura della sede e il mancato riconoscimento del corrispettivo di cui all’articolo 8 per tutti i fascicoli movimentati nella sede stessa. Se tali comportamenti sono constatati in un numero di sedi operative superiore al 5 per cento di quelle di competenza del CAA interessato si procederà all’avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.

10. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema informativo, l’Organismo pagatore potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d’ora all’Organismo pagatore, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto del presente rapporto convenzionale, salvo risarcimento dei danni in favore dell’Organismo pagatore.

11. Nei casi previsti ai commi 6 e 7, l’Organismo pagatore, contestualmente all’insorgere della contestazione, si impegna a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso ogni utile difesa.

12. Qualora al CAA, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DM 83709 del 2024 venga revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall’Organismo di coordinamento o dall’Organismo pagatore, ovvero qualora il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività e cause similari, il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulle garanzie assicurative.

**Articolo 8**

**(Definizione dei corrispettivi e premialità)**

Le parti convengono, fin da ora, che i corrispettivi per l'attività svolta con riferimento alle campagne oggetto della presente convenzione tengono conto delle risorse finanziarie assegnate.

Concordano, altresì, sistemi di premialità conformi al paragrafo 8 della Circolare di Agea Coordinamento concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

**Articolo 9**

**(Polizza assicurativa R.C.)**

1. Alla stipula della presente convenzione il CAA deve depositare presso l’Organismo pagatore apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale di rischio coperto minimo di euro 2.065.827,60, conforme allo schema tipo di cui all’allegato 3 della Circolare Agea Coordinamento in attuazione dell’art. 8 del DM 83709 del 2024 , al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell’attività sia all’Organismo pagatore che agli utenti del servizio, incluso l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
2. Il CAA si impegna a dare immediata comunicazione all’Organismo pagatore di ogni circostanza che comporti la riduzione o la cessazione della garanzia assicurativa.

**Articolo 10**

**(Requisiti di sicurezza ISO 27001)**

Nella esecuzione delle attività delegate il CAA garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 270001 di cui all’art. 12 comma 4 del DM 83709 del 2024.

**Articolo 11**

**(Conflitto di interesse)**

1. Il personale del CAA (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori) che realizza le attività affidate da OP non deve trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse nell’esecuzione delle mansioni svolte.
2. Al personale di cui al punto 1) non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo che evidenzi una delle situazioni descritte nell’allegato 2 alla Circolare Agea Coordinamento in attuazione del DM 83709 del 2024.
3. Il personale di cui al punto 1) rende note al responsabile di sede del CAA ogni situazione, anche diversa o ulteriore da quelle richiamate al precedente punto 2, da cui possa derivare una situazione di conflitto di interesse.
4. Il personale del CAA sarà tenuto al primo accesso al sistema informatico adottato dall’OP a compilare e sottoscrivere una dichiarazione sull’esistenza di cause di conflitto di interesse conforme allo schema tipo allegato alla Circolare di Agea Coordinamento attuativa del DM 83709 del 2024.
5. Il Responsabile di sede del CAA comunica all’OP ogni situazione di conflitto d’interesse di cui al punto 2, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
6. L’Organismo pagatore si impegna a garantire sul sistema informatico la dichiarazione di cui al punto 4) e, nelle more dell’aggiornamento informatico, garantire la possibilità di sottoscrizione anche mediante firma digitale conforme al D. Lgs 82/2005 della dichiarazione previa identificazione informatica dell’autore.
7. In caso di sopravvenute variazioni alla situazione dichiarata ed in ogni caso ad ogni rinnovo della convenzione il dipendente di cui al punto 1) è tenuto a darne comunicazione all’OP. Nelle more della completa digitalizzazione del conflitto di interessi, le dichiarazioni devono essere tenute presso gli uffici dei CAA ed esibite ogni qual volta ne venga fatta richiesta in occasione dei controlli.
8. Nel caso in cui si verifichino situazioni di conflitto di interesse, il CAA deve affidare la gestione delle imprese agricole indicate in conflitto d’interesse ad altro operatore munito di pari o superiore livello organizzativo. Qualora ciò non fosse possibile (ad esempio in caso di Strutture Operative con personale in numero limitato e/o caratterizzato da rapporto di parentela), o nel caso in cui a trovarsi nella situazione della sede periferica del CAA la gestione dell’impresa agricola dovrà essere affidata al personale di altra sede periferica del CAA o al personale della sede regionale del CAA.
9. Le situazioni di conflitto di interesse emerse dalle dichiarazioni devono essere considerate fattori di rischio per l’individuazione del campione di aziende soggette a controllo.

**Articolo 12**

**(Clausola risolutiva espressa)**

La presente Convezione deve intendersi risolta nel caso di accertata sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del DM 83709 del 2024.

**Articolo 13**

**(Registri informatici istituiti nel Sian)**

Nel rispetto dell’art. 4 della Circolare di Agea Coordinamento attuativa dell’art. 5 del DM 83709 del 2024 che istituisce l’Elenco sedi CAA (o Elenco) e il Registro Nazionale Operatori (o Registro) il CAA garantisce nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Organismo Pagatore il possesso dei requisiti previsti dagli art. 10 e 11 del DM 83709 del 2024 e si impegna al mantenimento di detti requisiti.

**Art. 14**

**(Periodo transitorio)**

In conformità all’art. 20 del DM 83709 del 2024 la previgente Convenzione rimarrà in vigore tra le parti fino ad avvenuto adeguamento dei CAA e delle società di cui esse si avvolgono rispetto alle disposizioni del citato DM e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla pubblicazione del DM stesso.